

onorari di lite per il grado d'appello, da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano, sin d'ora, antistatari ex art. 93 c.p.c.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la [REDACTED] & C. s.n.c., titolare dell'Hotel "[REDACTED]", conveniva in giudizio la società [REDACTED] S.p.a. al fine di contestare gli importi dalla stessa pretesi con le fatture di conguaglio consumi n° 035210955 del 27.10.2015, n° 580149105 del 15.07.2016, n° 540276498 del 20.09.2016 e n° 580252786 del 16.12.2016, relative al periodo dal 31.12.2005 al 30.10.2016.

A sostegno della domanda - premesso di aver sottoscritto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato un contratto di utenza ad uso "non domestico" contraddistinto dal n. 610687 - allegava di aver saldato tutte le fatture emesse da quest'ultimo per il periodo ricompreso nelle fatture di cui sopra e che, pertanto, nessuna ulteriore somma risultava dovuta alla convenuta a titolo di conguaglio.

In particolare, l'attrice deduceva che le somme pretese da [REDACTED] S.p.a. in forza delle fatture oggetto di causa, non erano altro che i c.d. "conguagli regolari partite pregresse 2005-2011", di cui alla Delibera n° 18 del 26/06/2014 del Commissario della Gestione Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, relativi ad una inammissibile integrazione tariffaria di consumi già effettuati con efficacia retroattiva e volta unicamente a recuperare *ex post* le componenti di costo del servizio idrico sostenute dal Gestore e completamente sganciata dai consumi reali.

Pertanto, previa richiesta di disapplicazione della delibera, chiedeva di dichiararsi l'illegittimità della pretesa di pagamento compendiate nelle fatture *de quo*.

Lamentava, infine, la violazione da parte di [REDACTED] S.p.a. dei principi di buona fede e correttezza contrattuale avendo la stessa applicato unilateralmente una tariffa più onerosa per il tipo di attività prestata (c.d. Tariffa 5) nonché per aver eseguito, a seguito della sostituzione del contatore in data 22.05.2010, una ricostruzione dei consumi errata per il periodo dal 01.01.06 al 22.05.2010 sulla base dei dati forniti dal nuovo misuratore.

[REDACTED] S.p.A., ritualmente citata, rimaneva contumace.

Con sentenza n. 192/20 del 28 settembre 2020 il tribunale di Tempio Pausania, ritenuta la fondatezza della domanda proposta dall'attrice, dichiarava non dovute le somme di cui alla fattura n° 035210955 del 27.10.2015 emessa da [REDACTED] S.p.a., regolando le spese secondo soccombenza.

In particolare, il giudice di prime cure - premesso che la controversia verteva effettivamente sulla questione dei c.d. conguagli regolatori "partite pregresse 2005-2011" - argomentava in ordine alla illegittimità degli stessi accogliendo sul punto la domanda formulata da parte attrice.

Avverso tale decisione ha proposto appello [REDACTED] S.p.a. chiedendo l'integrale riforma della stessa perché fondata sull'erroneo presupposto che le fatture avessero ad oggetto i c.d. conguagli regolatori "partite pregresse 2005-2011" mentre al contrario le stesse riguardavano unicamente il conguaglio a saldo di consumi rilevati e specificatamente indicati in bolletta.

Ha insistito, pertanto, per il rigetto della domanda formulata in primo grado e per l'accertamento del diritto di credito vantato dallo stesso in forza delle fatture per cui è causa.



Si è costituita la [REDACTED] & C. resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Incontroversa la qualificazione giuridica dell'azione formulata in primo grado dalla [REDACTED] & C. come di accertamento negativo della pretesa creditoria di [REDACTED] spa compendiate nelle fatture n° 035210955 del 27.10.2015, n° 580149105 del 15.07.2016, n° 540276498 del 20.09.2016 e n° 580252786 del 16.12.2016, il giudice di primo grado affermava che l'oggetto della controversia verteva sulla questione dei c.d. conguagli regolatori "partite pregresse 2005-2011".

Su tale unico presupposto, accoglieva la domanda formulata dall'attrice.

Invero dall'esame della documentazione prodotta in atti ed, in specie, dal contenuto di tutte le fatture per cui è causa – e non della sola fattura n° n° 035210955 del 27.10.2015 citata nella sentenza oggetto di gravame – emerge che nelle stesse erano stati contabilizzati consumi effettivi a saldo e consumi in acconto per il periodo ricompreso dal 31.12.2005 al 30.10.2016. Ed in particolare: fattura n° 035210955 del 27.10.2015 a saldo nella quale vengono contabilizzati consumi effettivi pari a mc 20719 dal 31.12.2005 al 09.06.2015, di cui mc 1588 già fatturati nelle bollette precedenti e stornati per euro 4.752,48; fattura n° 580149105 del 15.07.2016 a saldo nella quale vengono contabilizzati consumi effettivi pari a mc 1396 dal 09.06.2015 al 28.01.2016; fattura n° 540276498 del 20.09.2016 in acconto nella quale vengono contabilizzati consumi pari a 0 mc per il periodo dal 28.01.2016 al 07.09.2016; fattura n° 580252786 del 16.12.2016 a saldo nella quale vengono contabilizzati consumi effettivi pari a mc 1476 per il periodo dal 28.01.2016 al 31.10.2016.

In nessuno dei suddetti documenti contabili erano stati richiesti importi a titolo di conguagli regolatori "partite pregresse 2005-2011".

Ne consegue, quindi, la fondatezza dell'appello sul punto.

Tanto premesso, la [REDACTED] & C. lamentava oltre all'illegittima applicazione dei conguagli regolatori: (i) la violazione da parte del Gestore del SII dei principi di buona fede e correttezza contrattuale avendo la stessa applicato unilateralmente una tariffa più onerosa per il tipo di attività prestata (c.d. Tariffa 5); (ii) l'errata ricostruzione dei consumi a seguito della sostituzione dello strumento di misura avvenuta in data 22.05.2010 per il periodo dal 01.01.06 al 22.05.2010, sulla base dei dati registrati dal nuovo misuratore.

Tali censure, già formulate in forma generica nell'atto di citazione, sono state riproposte in questo giudizio mediante un mero rinvio a quanto dedotto in primo grado.

In disparte l'ammissibilità di tale generico rinvio (cfr. Cass. Civ. 22311/2020), nel merito delle censure è appena il caso di osservare che la tariffa del Servizio Idrico integrato, determinata annualmente dell'Egas nel rispetto degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è costituita da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari secondo scaglioni di consumo,



Per tali ragioni ed alla luce dei richiamati principi, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla [REDACTED] & C. va rigettata, e, come logica conseguenza, devono ritenersi "dovute le somme portate dalle fatture oggetto di accertamento negativo e più precisamente: n. [REDACTED] del 27.10.2015 per il residuo importo di € 33.962,13, n. 580149105 del 15.7.2016 dell'importo di € 6.138,29, n. 540276498 del 20.9.2016 dell'importo di € 43,59, n. 580252786 del 16.12.2016 dell'importo di € 6.551,46", come richiesto da [REDACTED]

Invero, la domanda di [REDACTED] con cui è stato chiesto, previo rigetto della domanda di accertamento negativo, di accertare che le somme portate dalle fatture oggetto di causa sono dovute all'ente gestore, non amplia l'ambito della cognizione demandato al giudice né estende gli effetti della pronuncia al di là del contenuto ed oltre i limiti già segnati dall'azione di accertamento negativo proposta in via principale, trattandosi di istanza diretta ad ottenere semplicemente un accertamento di contenuto contrario a quello già invocato dalla controparte e compreso nel *thema decidendi* originario, come si ricava chiaramente anche considerando che la definizione del giudizio di accertamento negativo tende a rendere incontrovertibile, in virtù del giudicato, l'esistenza o meno del credito portato dalle fatture.

Le spese processuali del presente giudizio – data la contumacia di [REDACTED] nel primo grado - seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, secondo il minimo dello scaglione relativo al valore della causa, per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e senza la fase istruttoria.

PQM

La Corte, definitivamente decidendo,

- accoglie l'appello proposto da [REDACTED] S.p.a. ed in totale riforma della sentenza n. 192/20 del Tribunale di Tempio Pausania rigetta la domanda proposta dalla [REDACTED] & C di accertamento negativo e dichiara dovute le somme portate dalle fatture n. [REDACTED] del 27.10.2015 per il residuo importo di € 33.962,13, n. 580149105 del 15.7.2016 dell'importo di € 6.138,29, n. 540276498 del 20.9.2016 dell'importo di € 43,59, n. 580252786 del 16.12.2016 dell'importo di € 6.551,46;

- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese processuali della presente fase di giudizio in favore della parte appellante che liquida in euro 3.473,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Sassari, il 15.2.2023

Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu

Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi

